Sent. n. 33/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della

dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle

pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79494 del Registro di

Segreteria,

sul ricorso proposto dal sig. XX (c.f.

omissis), rappresentato e difeso dall'avv.

Albina Serra (c.f. SRRLBN73C41H818G) e dall'avv.

Alessandro Mariani (c.f. MRNLSN76S11H501R),

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.

80078750587), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea

Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R),

Visto il ricorso e gli atti di causa;

uditi all'udienza del 15 gennaio 2025, con

l'assistenza del segretario dott.ssa Sara Dima,

l’avv. Albina Serra e l’avv. Alessandro Mariani per il ricorrente e l’avv. Filippo Mangiapane, in sostituzione dell’avv. Andrea Botta per l’Inps.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso del 14 luglio 2022 il sig. XX agiva per la rettifica del provvedimento di conferimento della pensione n. RMF103202100525 del 18 marzo 2021 (prot. Inps 7014.18/03/2021.0121858), a seguito di errore di calcolo del numero di anni di anzianità maturata al 31 dicembre 1995, che aveva impedito l’applicazione del sistema misto retributivo fino al 31 dicembre 2011 e misto contributivo dal 1° gennaio 2012 al 28 febbraio 2021 per il calcolo della pensione, con conseguente pregiudizio nella liquidazione della quota pensionistica. Chiedeva dunque la riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 1, comma 13, l. n. 335/1995 a decorrere dalla prima mensilità (1° marzo 2021) e il pagamento degli arretrati maturati dal 1° aprile 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In particolare, rilevava che con riferimento al periodo del servizio militare per errore era stato

inserito sull'estratto conto previdenziale con decorrenza dal 1° ottobre 1978 anziché dal 23 settembre 1978, con il mancato inserimento quindi di otto giorni del mese di settembre 1978, che avrebbero permesso di raggiungere l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a 18 anni e 3 giorni.

Rilevava altresì l'esistenza di ulteriori errori, il primo riferito al mancato inserimento del periodo contributivo relativo al periodo ottobre-dicembre 1977; il secondo riferito al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 per il quale erano stati ricongiunti 11 mesi 26 giorni e non 12 mesi. Alla luce di tali ulteriori errori l'esatta anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 sarebbe risultata pari a 18 anni, 3 mesi e 6 giorni.

Evidenziava di aver presentato ripetute domande e solleciti e di aver anche presentato ricorso amministrativo in data 18 marzo 2021, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

Produceva i calcoli relativi all'esatto conteggio del trattamento ritenuto spettante, come effettuati dal proprio consulente.

In via istruttoria, chiedeva di ordinare CTU per il calcolo delle differenze di pensione spettanti.

2. Con memoria depositata il 26 gennaio 2023 si costituiva in giudizio l'Inps.

Affermava che dalla determina di pensione e dall'estratto contributivo non emergevano errori di calcolo ma che, al fine di verificare la posizione contributiva, era stato richiesto dalla competente sede territoriale il fascicolo custodito presso un archivio esterno.

Contestava i conteggi prodotti dal ricorrente, essendo riservata all'amministrazione sia la valutazione delle voci che partecipano al calcolo pensionistico sia il calcolo stesso.

Chiedeva un breve rinvio per consentire la verifica della posizione contributiva del ricorrente, o, allo stato degli atti, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

3. All'esito dell'udienza dell'8 febbraio 2023, su richiesta dell'Inps, veniva disposto il rinvio al 17 maggio 2023. All'udienza del 17 maggio 2023 veniva disposto il rinvio, su accordo delle parti, all'udienza del 13 dicembre 2023. All'udienza del 13 dicembre 2023 veniva disposto un ulteriore rinvio all'udienza del 13 marzo 2024.

4. Con memoria del 1° marzo 2024 il ricorrente

ribadiva le richieste già formulate, evidenziando che l'Inps non aveva effettuato produzioni né formulato specifiche contestazioni.

5. Con memoria dell'11 marzo 2024, l'Inps rappresentava che, a seguito della verifica della posizione contributiva, erano stati inseriti i giorni mancanti del servizio militare. Precisava che l'accredito del servizio di leva sarebbe partito dal 24 e non dal 23 settembre 1978, considerato che per il 1978 erano stati ricongiunti anche 8 mesi e 23 giorni e, quindi, la capienza massima residua per tale anno era di sette giorni e non di otto.

Premesso che a seguito di tale inserimento l'Ufficio stava provvedendo alle verifiche per l'adozione del sistema di calcolo richiesto e per l'eventuale conseguente riliquidazione, l'Istituto chiedeva un ulteriore breve rinvio al fine di permettere la definizione del procedimento.

6. All'udienza del 13 marzo 2024, su richiesta del ricorrente allo scopo di poter verificare gli atti che avrebbe depositato l'Inps sulla liquidazione del trattamento spettante, era disposto il rinvio dell'udienza all'11 settembre 2024.

7. Con memorie del 5 settembre 2024 il ricorrente

rappresentava che, pur non essendo stati depositati ulteriori atti dall'Inps in giudizio, l'Istituto aveva accreditato la somma di euro 14.856,37, riguardante la pensione di settembre e gli arretrati. Inoltre, dal cedolino visionato sul portale Inps on line si evinceva l'avvenuto ricalcolo della pensione, il pagamento degli arretrati di pensione e il pagamento degli interessi legali, senza indicazione della data di decorrenza e senza lo sviluppo dei calcoli matematici di tali crediti.

Considerato che la riliquidazione effettuata dall'Istituto confermava la domanda effettuata fin dal ricorso amministrativo, evidenziava la necessità della liquidazione delle spese legali per tutto il processo considerata la soccombenza virtuale e insisteva per l'accoglimento della domanda o in subordine per una CTU contabile per il calcolo dell'importo dovuto quale pensione e quali differenze arretrate. In particolare, insisteva per la condanna dell'Inps a corrispondere la somma nella misura calcolata dal proprio consulente pari a euro 31,291,15 lordi annui, anziché euro 27.270,17, come dal prospetto di liquidazione dell'Inps.

8. A seguito di rinvio a nuovo ruolo, questa Sezione

in diversa composizione monocratica fissava per la trattazione del giudizio l'udienza del 15 gennaio 2025.

9. Con nota depositata in data 14 gennaio 2025 l'Inps comunicava che il procedimento era stato definito, allegando il provvedimento di riliquidazione della pensione del ricorrente nell'importo annuo lordo di euro 31.884,45 con decorrenza dal 1° marzo 2021 e i relativi fogli di calcolo.

10. All'udienza del 15 gennaio 2025, come da verbale, gli avv.ti Albina Serra e Alessandro Mariani per il ricorrente hanno preso atto dell'avvenuta riliquidazione concludendo per la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Inps alla refusione delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale. L'avv. Filippo Mangiapane si è associato alla richiesta di cessata materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite attesa la particolare difficoltà dei calcoli effettuati per la posizione del ricorrente.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla rettifica del calcolo del proprio trattamento pensionistico a seguito del riconoscimento di contributi per ulteriori giorni rispetto a quelli riconosciuti nei conteggi effettuati dall'Istituto, con conseguente riliquidazione del trattamento spettante.

2. Nel corso del giudizio l'Inps ha effettuato la verifica della posizione contributiva del ricorrente, e ha provveduto all'inserimento nel conteggio complessivo dei giorni mancanti, come richiesto dal ricorrente, pur se nei limiti della capienza massima del mese di riferimento. Ha altresì provveduto alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico, con il pagamento degli arretrati e degli interessi legali.

Ciò considerato, in conformità alla richiesta formulata dalle parti nel corso dell'udienza, può essere dichiarata la cessata materia del contendere, essendo stato soddisfatto l'interesse sotteso alla domanda del ricorrente.

3. Con riferimento alle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale, considerato che l'Inps ha provveduto alla riliquidazione del

trattamento pensionistico spettante solo successivamente alla proposizione del ricorso, l'Istituto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite. Tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché delle fasi in cui si è svolto il giudizio, le spese si liquidano in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori come per legge.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione,

- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA